



COMUNE DI GENOVA

105 DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 32 del 26/09/2024

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE

Il Presidente pone in in discussione la proposta di Giunta n. 32 del 26 settembre 2024

Su proposta dell'Assessore a Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità, Lorenza Rosso;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2023, e in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026.

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.

Rilevato che il Comune di Genova è stato ed è tuttora parte in numerosi giudizi innanzi al Giudice Amministrativo ed al Giudice Civile.

Considerato che per alcune controversie recentemente definite il Comune di Genova, risultato soccombente, è stato condannato, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali, liquidate in sentenza;

Premesso che:

- a. con sentenza n. 1103/2023 del Giudice di Pace di Genova RG 5665/2022, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 220,00 per compensi oltre accessori e rimborso del contributo unificato, per un importo complessivo di euro 273,80 (di cui euro 8,80 per contributi previdenziali 4%, euro 43,00 per contributo unificato ed euro 2,00 per rimborso imposta di bollo), come richiesto dal difensore della controparte con comunicazione del 22/07/2024, conservata agli atti dell'ufficio;
- b. con sentenza n. 1211/2024 del Giudice di Pace di Genova RG 14440/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, notificata il 02/08/2024, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 400,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, contributo unificato, imposta di bollo, c.p.a. ed iva, per un importo complessivo di euro 603,40 (di cui euro 60,00 per spese generali 15%, euro 18,40 per contributi previdenziali 4%, euro 125,00 per esborsi), come richiesto dal difensore della controparte con comunicazione del 02/08/2024, conservata agli atti dell'ufficio;
- c. con sentenza n.101/2024 del Giudice di Pace di Lagonegro (PZ) RG 482/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, notificata il 22/07/2024, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'avvocato antistatario della controparte per euro 150,00, di cui euro 43,00 per spese, oltre oneri di legge, per un importo complessivo di euro 173,36 (di cui euro 16,35 per spese generali 15%, euro 5,01 per contributi previdenziali 4%, euro 2,00 per rimborso imposta di bollo, euro 43,00 per esborsi), come richiesto dal difensore con comunicazione del 03/09/2024, conservata agli atti dell'ufficio;
- d. con sentenza n. 46/2024 del Giudice di Pace di Genova RG 8538/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 237,00 per le spese di causa ed euro 400,00 per compenso professionale oltre oneri come per legge, per un importo complessivo stimato di euro 820,65 (di cui euro 60,00 per spese generali 15%, euro 18,40 per contributi previdenziali 4%, euro 105,25 iva 22%, euro 237,00 per esborsi);
- e. con sentenza n. 17744/2024 del Giudice di Pace di Napoli RG 39226/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore dell'avvocato antistatario della controparte di euro 150,00 per compensi oltre spese

generali, iva, cpa e rimborso spese forfettarie, per un importo complessivo di euro 181,40 (di cui euro 22,50 per spese generali 15%, euro 6,90 per cpa 4%, euro 2,00 per rimborso imposta di bollo) come richiesto dal difensore con comunicazione del 03/09/2024, conservata agli atti dell'ufficio;

- f. con sentenza n. 643/2024 del Giudice di Pace di Catanzaro RG 727/2023, in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c., il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore dell'avvocato antistatario della controparte di euro 200,00 per competenze, oltre oneri ed accessori di legge, ed euro 125,00 per esborsi, per un importo complessivo presunto di euro 370,82 (di cui euro 30,00 per spese generali 15%, euro 9,20 per c.p.a. 4%, euro 52,60 per iva 22%, euro 46,00 ritenuta d'acconto 20%);
- g. con ordinanza del Tribunale di Genova nel procedimento cautelare RG 10371/2023, il Comune di Genova è stato condannato, in via solidale con gli altri resistenti, nella misura di 1/2, al pagamento a favore della parte ricorrente di euro 2.110,25 per compensi oltre spese generali, iva e cpa, per un importo complessivo di euro 3.808,85 (di cui euro 316,54 per spese generali 15%, euro 97,07 per cpa 4%, euro 555,25 per iva 22%, euro 485,36 ritenuta d'acconto 20%, euro 1.215,10 per esborsi) e spese di CTU, sempre per la quota di competenza (1/2) pari a complessivi euro 1.416,97;
- h. con sentenza n. 1986/2024 del Tribunale di Genova RG 10499/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, notificata il 12/07/2024, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 212,62 per compenso professionale oltre accessori e rimborso del contributo unificato, per un importo complessivo di euro 359,34 (di cui euro 31,89 per spese generali 15%, euro 9,78 per contributi previdenziali 4%, euro 55,94 iva 22%, a detrarre euro 48,90 ritenuta d'acconto 20%, euro 98,00 per esborsi);
- i. con sentenza n. 1987/2024 del Tribunale di Genova RG 10500/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, notificata il 12/07/2024, il Comune di Genova è stato condannato, in via solidale, al pagamento in favore dell'avvocato antistatario della controparte di euro 800,50 per compenso professionale oltre accessori e rimborso del contributo unificato, per un importo complessivo di euro 1.081,91 (di cui euro 120,08 per spese generali 15%, euro 36,82 per contributi previdenziali 4%, euro 210,63 per iva 22%, euro 184,12 ritenuta d'acconto 20%, euro 98,00 per esborsi), come richiesto dal difensore della controparte con comunicazione del 31/07/2024, conservata agli atti dell'ufficio;
- j. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale di Genova del 13/07/2024, nella causa RG 2832/2020, in materia di responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con le altre parti (per 1/7), al pagamento in favore del CTU della somma stimata complessiva di euro 4.452,25;
- k. a seguito di atto di autorizzazione del 29/07/2024 del Tribunale di Genova avente ad oggetto il fondo spese per CTU nella causa RG 437/2022, in materia di responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., il Comune di Genova è tenuto al pagamento, in via solidale con le altre parti (1/6), in favore del CTU della somma stimata complessiva di euro 1.212,95;
- l. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale di Genova del 29/08/2024, nella causa RG 4118/2022, in materia di urbanistica, il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con le altre

parti, al pagamento in favore del CTU dell'onorario, oltre 4% e iva, per un importo complessivo stimato di euro 3.766,47;

m. con sentenza n. 194/2024 del TAR Liguria nel ricorso RG 202/2023, in materia di esercizio di vicinato, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte della somma di euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa, oltre al rimborso del contributo unificato, per un importo complessivo di euro 2.493,68 (di cui euro 225,00 per spese generali 15%, euro 69,00 per contributi previdenziali 4%, euro 394,68 iva 22%, euro 345,00 ritenuta d'acconto 20% ed euro 650,00 per contributo unificato), come richiesto dal difensore della controparte con comunicazione del 12.06.2024, conservata agli atti dell'ufficio;

n. con sentenza n. 472/2024 del TAR Liguria nel ricorso RG 689/2023, in materia di parco pubblico, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte della somma di euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa, oltre al rimborso del contributo unificato, per un importo complessivo di euro 3.568,24 (di cui euro 300,00 per spese generali 15%, euro 92,00 per contributi previdenziali 4%, euro 526,24 iva 22% ed euro 650,00 per contributo unificato), come richiesto dal difensore della controparte con comunicazione del 12.07.2024, conservata agli atti dell'ufficio;

Considerato altresì che la legittimità del pagamento delle somme trae il suo fondamento dalla sentenza costituente titolo esecutivo e che, pertanto, sostanzialmente il riconoscimento della legittimità del debito costituisce atto dovuto;

Ritenuto necessario, anche al fine di evitare azioni esecutive da parte delle controparti nei giudizi sopra elencati, provvedere, in ottemperanza alle predette sentenze, procedendo al riconoscimento del debito maturato, per un importo complessivo pari ad euro 24.584,09 comprensivo di accessori ed oneri fiscali stimati;

Dato atto, che i pagamenti per i provvedimenti di cui alle premesse sono da considerarsi effettuati, per le sentenze non ancora passate in giudicato, con salvezza di ripetizione, in caso di esito favorevole per l'Ente civico dei relativi giudizi di impugnazione;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267 in data 18.8.2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'avv. Maria Paola Pessagno, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare

esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 s.m.i.

La Giunta

P R O P O N E

al Consiglio Comunale

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 273,80, per il debito derivante dalla sentenza n. 1103/2023 del Giudice di Pace di Genova RG 5665/2022, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 603,40, per il debito derivante dalla sentenza n. 1211/2024 del Giudice di Pace di Genova RG 14440/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 173,36, per il debito derivante dalla sentenza n. 101/2024 del Giudice di Pace di Lagonegro (PZ) RG 482/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
4. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 820,65 per il debito derivante dalla sentenza n. 46/2024 del Giudice di Pace di Genova RG 8538/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 181,40 per il debito derivante dalla sentenza n. 17744/2024 del Giudice di Pace di Napoli RG 39226/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
6. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 370,82 per il debito derivante dalla sentenza n. 643/2024 del Giudice di Pace di Catanzaro RG 727/2023, in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c.;

7. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 3.808,85 per il debito derivante dall'ordinanza resa nell'ambito di un procedimento cautelare dal Tribunale di Genova RG 10371/2023, e complessivi euro 1.416,97 per spese di CTU;
8. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 359,34 per il debito derivante dalla sentenza n. 1986/2024 del Tribunale di Genova RG 10499/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
9. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 1.081,91 per il debito derivante dalla sentenza n. 1987/2024 del Tribunale di Genova RG 10500/2023, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
10. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 4.452,25 per il debito derivante dal decreto di liquidazione del Tribunale di Genova del 13/07/2024, nella causa RG 2832/2020, in materia di responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
11. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 1.212,95 per il debito derivante dall'atto di autorizzazione del 29/07/2024 del Tribunale di Genova avente ad oggetto il fondo spese per CTU, nella causa RG 437/2022, in materia di responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
12. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 3.766,47 per il debito derivante dal decreto di liquidazione del Tribunale di Genova del 29/08/2024, per la CTU nella causa RG 4118/2022, in materia di urbanistica;
13. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 2.493,68, per il debito derivante dalla sentenza n. 194/2024 del TAR Liguria nel ricorso RG 202/2023, in materia di esercizio di vicinato;
14. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 3.568,24, per il debito derivante dalla sentenza n. 472/2024 del TAR Liguria nel ricorso RG 689/2023, in materia di parco pubblico;
15. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dalle sentenze di cui ai punti da n. 1 a n. 12, l'importo complessivo di euro 18.522,17 sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali con imputazione al capitolo 1742 C. di C. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale: Spese Giudiziarie – Diritto Civile" cod. (P.d.C.) 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";
16. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dalle sentenze di cui ai punti nn. 13 e 14, l'ammontare complessivo di euro 6.061,92 sarà impegnato con successiva determinazione dirigenziale al Capitolo 1743 C.d.C. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale -Spese

Giudiziarie - Diritto Amministrativo e Tributario" P.d.c. 1.3.2.99.002;

17.di demandare alla Direzione di Area Avvocatura gli adempimenti di competenza;

18.di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
105 N. 201 / 2024 DEL 23/09/2024 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

25/09/2024

Il Direttore di Area Avvocatura
ad interim
Avv. Maria Paola Pessagno

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	201 / 2024
OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero	Crono
2024	18.522,17	1742		
2024	6.061,92	1743		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Il Direttore di Area Avvocatura
ad interim

Avv. Maria Paola Pessagno



COMUNE DI GENOVA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

26/09/2024

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Magda Marchese